



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

L'attività professionale in forma associata tra la frammentarietà dei modelli giuridici e l'incertezza della qualificazione del reddito imputabile ai soci

di Paola Coppola

ABSTRACT

The exercise of professions in associated form faced strong application limits due to statutory constraints - closely related to the relevance of intuitus personae - that have traditionally prevailed against the need to adopt corporation models. Over time, the legislator has gradually reduced these limits, by first providing the establishment of professional associations and then by creating professional corporations (STP) which, only recently, with the enactment of Article 10 of Law n. 183/2011, can also become joint stock companies. The new legislation, however, seems somewhat fragmented and lacking effective and systematic consistency with existing legal models. Also, as far as it is relevant in this context, it appears to have no fiscal regulation for the revenues generated by the corporate professional activity. A definite solution is still missing, but might be found in tax reform, in the unification of the taxation of business and self-employment revenues, aiming at the taxation of revenues from economic activity separately from the revenues of entrepreneurs or professionals, even if they are members of professional corporations.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La società tra avvocati: Il d.Lgs. n. 98/2001 - 3. La qualificazione fiscale dei redditi prodotti dalla società tra avvocati: gli aspetti controversi - 4. Criteri di tassazione del reddito prodotto dalla STP tra avvocati - 5. La nuova STP in forma di società di capitali: peculiarità, caratteristiche e incertezze sulla qualificazione del reddito prodotto - 6. La tassazione della società tra avvocati ex art. 10, L. n. 183/2011: soluzioni interpretative e prospettive sul regime di tassazione del reddito ritraibile all'attività in modo separato rispetto a quello del professionista.

1. Premessa

Per un'analisi degli aspetti fiscalmente rilevanti delle società tra professionisti, non può prescindersi da una breve ricostruzione storica di quelle che nel tempo sono state le norme che hanno riguardato l'esercizio in forma associata delle professioni liberali e, per quel che più conta, dell'esercizio di quest'ultime mediante strutture societarie di cui al Libro V del codice civile.

Com'è noto, sino al 2001, l'esercizio in forma associata dell'attività professionale è stato ammesso attraverso la costituzione d'una *associazione tra professionisti*, disciplinata dalla L.

23.11.1939, n. 1815 il cui art. 2 espressamente vietava la costituzione, l'esercizio e la direzione dell'attività in forma diversa da quella associativa. Tale divieto, limitato alle sole professioni intellettuali protette, trovava la sua *ratio* nell'esigenza di mantenere il carattere individuale delle prestazioni professionali ed evitare forme anonime di associazionismo per l'evidente contrasto che si sarebbe generato con l'elemento *dell'intuitus personae*, da sempre considerato l'essenza delle professioni liberali. Ciò, peraltro, in corrispondenza di quanto statuito dall'art. 2232 c.c., che, con riguardo alle prestazioni d'opera, richiede che il professionista sia tenuto ad eseguire personalmente l'incarico ricevuto²⁹.

Solo con la Legge 109/94, per la prima volta nel nostro ordinamento, venne introdotta la possibilità di ricorrere al modello societario per lo svolgimento dell'attività professionale ammettendosi l'affidamento, da parte della pubblica amministrazione, al verificarsi di determinate condizioni³⁰, di incarichi di progettazione a *società di ingegneria*, in seguito meglio definite dalla legge (lettera b), comma 2, art. 90, del D.lgs. 163/06, cd. codice degli appalti³¹.

Con l'entrata in vigore dell'art. 24 della L. 7.8.1997, n. 266, il predetto divieto di esercizio in forma associata delle professioni individuali di cui al cit. art. 2 della L. n. 1815/1939, venne espressamente abrogato, sebbene venisse demandata ad un successivo decreto interministeriale l'emanazione della disciplina con la quale si sarebbe dovuto prevedere l'esercizio dell'attività mediante strutture societarie a carattere professionale che, quindi, *de facto* restavano ancora precluse nell'ordinamento italiano³².

In assenza di una disciplina che regolasse la fattispecie, il legislatore ha cercato di ovviare al *vulnus* normativo che si era creato con la previsione, nel tempo, di regole *ad hoc* per la costituzione di società tra professionisti in determinati settori, come era avvenuto per le sole società di ingegneria, per le società di revisione e certificazione di bilanci; centri autorizzati di assistenza fiscale; laboratori di analisi cliniche; e ciò sul presupposto che, in presenza di

²⁹ Divieto confermato *ex multis* dalla Cass., sent., 31 luglio 1987, n. 6636.

³⁰ L'affidamento a società di ingegneria di specifici incarichi da parte di pubbliche amministrazioni dipendeva, infatti, dal verificarsi della carenza di personale tecnico interno, difficoltà a rispettare i tempi di svolgimento della prestazione, etc.

³¹ Il Codice Appalti specifica invero che "Si intendono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale".

³² In particolare, la mancata emanazione del predetto regolamento derivò sia dai rilievi critici espressi, all'epoca, nel parere del Consiglio di Stato, 11 maggio 1998, che ad una mozione del Senato 23 giugno 1998 che impegnò il Governo a soprassedere in attesa di un riordino della disciplina delle professioni intellettuali (E GRASSI - TOLINO, *Il disegno di legge sulla riforma delle libere professioni. Prime considerazioni, con particolare riguardo ai profili fiscali*, in *Il fisco*, 2001, 4355 ss.)

un'organizzazione di tipo imprenditoriale nel cui contesto avrebbe perso ogni rilevanza e significato la figura del professionista e, per l'effetto, il rapporto fiduciario fondato *sull'intuitus personae*, avrebbe dovuto assumere, viceversa, esclusiva o preponderante importanza la struttura oggettivamente considerata³³.

Tuttavia, l'esigenza di consentire l'esercizio dell'attività professionale mediante strutture societarie ha acquisito col passar del tempo sempre maggiore rilevanza, anche in ragione della spinta impressa dalle autorità comunitarie con l'emanazione della Direttiva 98/5/CE dedicata proprio alle modalità di esercizio dell'attività professionale negli Stati membri volte all'attuazione della libera circolazione delle prestazioni di servizi all'interno della Comunità.

In Italia, solo con la L. n. 526 del 21.12.1999, il Parlamento delegò il Governo a emanare più decreti legislativi per recepire la citata Direttiva e che ha poi condotto all'emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 istitutivo della società tra avvocati. In seguito, con l'art. 2 del DL. 4.7.2006 conv. in L. n. 248 del 4.08.2006 si è estesa la possibilità di costituire *società di persone* formate da liberi professionisti esercenti attività professionali anche di natura diversa (studi professionali associati).

Ma è solo con l'art. 3, comma 5 della L. 148/2011 ed il più recente art. 10 della L. 12 novembre 2011 n.183 che nel nostro Paese si è dato ingresso all'esercizio della professione in (qualunque) forma societaria mediante le *STP*, società tra professionisti caratterizzate, come meglio si vedrà, dalla possibilità di prescegliere una delle forme di società commerciali disciplinate dal codice civile per l'esercizio in comune dell'attività professionale. Con le STP si è ammesso, in definitiva, l'esercizio dell'attività professionale a mezzo di società commerciali, siano esse di persona, che di capitali per lo svolgimento di tutte le professioni, compresa quella forense, che pertanto non risulta più esclusivamente disciplinata dal cit. D.Lgs. n. 96/2001.

2. La società tra avvocati: Il d.Lgs. n. 98/2001

In effetti, è solo con il cit. D.Lgs., n. 96/2001 che la possibilità di esercitare le professioni liberali anche in forma societaria è cominciata a rafforzarsi nell'ordinamento. Questo decreto, emanato in attuazione della citata Direttiva n. 98/5/CE in materia di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione Europea disciplina l'esercizio permanente della *professione di avvocato* in uno Stato membro diverso da quello in cui

³³ Conformemente parte della giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass, 11. 3901/95; 65.1996, n. 4214; così pure il Ministero (cfr., circ. n. 12. Aprile 1983, n. 10.7.1997, n. 199/E).

è stata acquisita la qualifica professionale e stabilisce che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata, appunto, società tra avvocati³⁴.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del. cit D.Lgs 96/2001, la società tra avvocati è regolata dalle norme del titolo II del decreto stesso e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci che può rendersi acquirente di beni o diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo (art. 17, comma 2)³⁵.

Altre norme disciplinano le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e le responsabilità degli avvocati associati allo scopo di rendere la "società professionista" una controparte dei clienti nei contratti d'opera intellettuale e non una mera struttura di supporto all'attività dei singoli soci con l'obiettivo di mantenere inalterate le garanzie del carattere personale e professionale delle prestazioni rese³⁶. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività richiesta. La società deve, tuttavia, informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per appartenere alla società; il cliente ha, infine, diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata a uno o più soci da lui scelti in base ad un elenco scritto (art. 24, commi 1 e 2)³⁷.

³⁴ L'art. 19 della L. com. 21.dicembre .1999, n. 526 ha, in particolare, delegato il Governo al fine dell'attuazione della cit. Dir. 98/5 di definire le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare, l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di 4 deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato.

³⁵ Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese è istituita una sezione speciale che assolve la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 16 cit., comma 2); la società tra avvocati non è soggetta a fallimento (cornma 3); è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano in quanto compatibili le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato (comma 4).

³⁶ Così, in particolare, R. SCHIAVOLIN, *Prime riflessioni sul trattamento della «neonata società tra avvocati ai fini delle imposte sui redditi*, in *Riv. dir. trib.*, 2001, I, 1011 ss.

³⁷ Particolari disposizioni regolano, il subentro di nuovi soci, in seguito alla cessione della quota di partecipazione o in caso di scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio (art. 22); l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, salva diversa pattuizione, ma in ogni caso non può essere affidata a terzi (art. 23). I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci

Si è previsto, inoltre, un peculiare regime di responsabilità professionale. L'art. 26, comma 1 del cit. D.Lgs. n. 98/2001 stabilisce una responsabilità *personale ed illimitata* del socio o dei soci incaricati ed una *responsabilità concorrente* della società che risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico; con ciò deviando dal regime della responsabilità di tutti i soci per tutte le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.) tipico delle s.n.c., che, invece, è stato esteso, ai sensi del comma 3 del cit. art. 26, ai soci della società professionale per le sole obbligazioni non derivanti dall'attività professionale svolta.

3. *La qualificazione fiscale dei redditi prodotti dalla società tra avvocati: gli aspetti controversi.*

Nessuna regola è stata, tuttavia, prevista per ciò che riguarda il trattamento fiscale dei redditi prodotti dalla società tra avvocati.

Ad una prima lettura del comma 2 dell'art. 16 che, come si è visto, rinvia - per quanto non espressamente disposto - alle *“nome che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile”* si era avanzata l'ipotesi che i redditi prodotti dalla “società professionista” venissero tassati alla stregua dei redditi prodotti dalle società in nome collettivo e che, quindi, venissero attratti nella disciplina del reddito d'impresa, ex comma 3 dell'art. 6 del TUIR.

Tale diversa qualificazione dei redditi prodotti dall'esercizio della professione di avvocato nel caso in cui la stessa venga espletata sotto forma societaria, rispetto a quella riferita all'esercizio della stessa attività mediante associazioni tra professionisti o in forma individuale che rimane di lavoro autonomo, non appariva, tuttavia, già all'epoca dell'emanazione del decreto giustificabile, alla luce di una serie di considerazioni.

Innanzitutto essa risultava essere in contrasto con la natura intrinsecamente ed oggettivamente professionale e non commerciale dell'attività svolta dalla società, dal momento che, come si è visto, la società tra avvocati continua ad avere come oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci (art. 17, comma 2). Di qui la considerazione che l'esercizio in comune dell'attività professionale doveva ritenersi assistita dalle norme che disciplinano la professione di avvocato che si estendono alle garanzie tipiche del carattere personale delle prestazioni rese ai clienti. Per cui non sembrò sin da subito ragionevole, né sotto il profilo della capacità contributiva, né in base al principio di

costituiscono crediti della società; se la prestazione è svolta da più soci, si rende applicabile il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita per iscritto dal cliente (art. 25).

uguaglianza, qualificare in modo differenziato redditi che promanavano dalla medesima fonte in capo a professionisti associati o singoli³⁸.

In secondo luogo, e sul piano letterale, il rinvio alle norme che regolano le società in nome collettivo non era sufficiente a far discendere la sicura applicabilità del medesimo regime fiscale anche alle società tra avvocati, atteso che tale rinvio restava pur sempre circoscritto alla disciplina civilistica della forma societaria prescelta per consentire l'esercizio della professione di avvocato e non doveva necessariamente estendersi a quella tributaria³⁹.

Una conferma della limitata portata del predetto rinvio si riscontra, tra l'altro, nel successivo comma 4 del cit. art. 16 laddove emerge la volontà del legislatore di estendere alla società tra avvocati, *"in quanto compatibili, le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato"*.

Non potendo, dunque, trovare risposte in merito all'esatta qualificazione fiscale dei redditi prodotti dalla società tra avvocati nel testo del D.Lgs. n. 96/01, occorre risalire ad essa attraverso l'esame dei principi e delle regole proprie del TUIR.

Tra queste, assume rilievo l'art. 55 che, com'è noto, definisce d'impresa il reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e, dunque delle attività indicate all'art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa, oltre che quello derivante dall'esercizio di attività *organizzate in forma d'impresa* dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.

Atteso che l'esercizio in comune della professione di avvocato che è oggetto della società professionista, sicuramente non rientra tra le attività indicate all'art. 2195 c.c., appare evidente che il problema della qualificazione del reddito prodotto dagli avvocati associati in forma societaria dipende dalla presenza o meno di *quell'organizzazione in forma d'impresa* che, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, com'è noto, porta a qualificare d'impresa quelle attività in cui l'organizzazione prevale sull'opera personale del professionista o dell'artista.

E' noto ancora che gli esercenti arti e professioni possono fornire le loro prestazioni con un'organizzazione di mezzi e persone, ma è altrettanto noto che tale organizzazione conserva, di norma, un carattere strumentale per lo svolgimento dell'opera intellettuale e non snatura il carattere professionale dell'opera prestata; *l'organizzazione in forma d'impresa* richiesta dal cit. comma 2 dell'art. 55 è, infatti, requisito diverso dalla mera organizzazione dell'attività e si realizza quando essa assume una tale dimensione da sovrastare l'apporto personale

³⁸ Così, R. SCHIAVOLIN, *op. cit.*, 1015.

³⁹ Tale rinvio opera, invero, per gli aspetti non regolati dal D.Lgs. n. 96 in materia di conferimenti, di funzionamento degli organi, di regime di pubblicità degli atti, della tenuta delle scritture contabili, ecc..

dell'artista o professionista che si limita, in sostanza, ad operare come un organizzatore di capitali o di lavoro altrui.

E' vero che l'organizzazione in forma d'impresa potrebbe apparire più probabile in caso di una società tra avvocati in cui le sinergie dei professionisti associati, i mezzi impiegati, la tenuta di più complessi sistemi contabili, il numero dei collaboratori, le dimensioni dello studio, ecc., potrebbe portare alla rilevazione d'una organizzazione di rilevanza sicuramente maggiore rispetto a quella di professionisti individuali. Ma è pur vero che la diversa qualificazione del reddito prodotto quale reddito d'impresa, anziché quale reddito di lavoro autonomo, identicamente al caso di esercizio in forma individuale o associata della professione di avvocato, non poteva che dipendere dalla verifica quella *eterorganizzazione*, rilevabile all'esterno, di beni o mezzi impiegati capace di assorbire e superare l'apporto dei singoli soci professionisti.

Del resto è questa la conclusione cui si perviene partendo dalla nota sentenza n. 156 del 21.05.2001 con cui la Corte Costituzionale, chiamata di a pronunciarsi sulla legittimità dell'IRAP sui professionisti, ha definitivamente chiarito che, mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché la stessa venga svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare lo svolgimento d'una attività professionale in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui che non sarà assoggettato ad IRAP giacché, ai fini di questo tributo, il presupposto è rappresentato dall'esercizio di un'attività *autonomamente organizzata* diretta alla prestazione di servizi⁴⁰.

Ebbene, tale impostazione sistematica è quella che è stata poi accolta con riferimento alle società tra avvocati dalla stessa Agenzia delle entrate che, con la Risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003 ha ammesso la qualificazione del reddito come lavoro autonomo, e non d'impresa, *“per ragioni di coerenza del sistema impositivo e del reale contenuto professionale dell'attività svolta”*.

Secondo l'Agenzia, infatti, il modello societario della *Società tra avvocati* risulta del tutto peculiare rispetto allo schema societario, proprio in considerazione della rilevanza che

⁴⁰ Con ciò confermando la necessità di una previa verifica della sussistenza dell'organizzazione in forma d'impresa, secondo l'accezione innanzi rappresentata per sottoporre ad i PA redditi professionali che in linea di principio ne sarebbero, pertanto, esclusi proprio in quanto fondati sulla prevalenza dell'opera personale del professionista rispetto al capitale ed al lavoro di terzi. Sulla tormentata vicenda dell'IRAP dovuta dai professionisti, si rinvia, tra le più significative, alle sentenze dalla Corte di cassazione, n. 19515 del 10.09.2009 e n. 12664 del 09.06.2011.

assume, nell'ambito della STP, la prestazione professionale dei soci rispetto alla incidenza del capitale; del resto, anche secondo l'art. 2238 c.c., va negata la natura commerciale delle attività svolta dai professionisti intellettuali e degli artisti.

In conclusione, secondo quest'interpretazione, il rinvio contenuto nel cit. D.Lgs. n. 96/2001 alle disposizioni che regolano la società in nome collettivo opera ai soli fini civilistici, mentre ai fini fiscali, i redditi prodotti dalla STP costituiscono redditi di lavoro autonomo ed ad essi va applicata la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR.

4. Criteri di tassazione del reddito prodotto dalla STP tra avvocati.

Ciò posto, nessun dubbio residua oggi sul fatto che i redditi prodotti dalla società tra avvocati vadano determinati in base ai principi di cui all'art. 53 TUIR e che gli stessi vadano imputati in capo ai singoli soci, indipendentemente dall'effettiva percezione, come avviene per i redditi prodotti da un'associazione professionale. Resta inteso che gli altri eventuali proventi conseguiti dalla società che non derivino dall'esercizio dell'attività professionale, andranno tassati secondo la loro fonte analogamente a quanto avverrebbe per una società semplice o una persona fisica.

Quanto ai criteri di imputazione del reddito ai singoli soci, valgono le regole disposte dal comma 3, lett. c) del cit. art. 5 del TUIR per cui le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati possono assumersi in misura diversa dai conferimenti in base ad atto pubblico o scrittura autenticata da redigersi fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione, per consentire di modulare l'entità del reddito da ripartire tra gli associati in funzione dell'effettiva quantità di lavoro prestato da ciascuno di essi.

Un delicato problema si pone, invece, per l'imputazione delle perdite subite dalla società in un dato periodo d'imposta. Anche qui, in mancanza di apposita disciplina, l'unica regola applicabile è quella del comma 2 dell'art. 8 del TUIR e, pertanto, dette perdite andranno imputate in capo ai soci nella stessa misura in cui sono imputati gli utili. Si tratta di stabilire l'entità di detta imputazione al socio avvocato nel caso di perdite superiori all'entità dei conferimenti di capitale o d'opera prestati; è evidente che il riconoscimento d'una maggiore perdita rispetto al patrimonio sociale, derivante ad es., da un risarcimento per colpa professionale imputabile ad un socio incaricato, verrebbe rigidamente ripartita in capo a tutti i soci in base alla misura della loro partecipazione agli utili, e, quindi, anche su quelli non

personalmente responsabili del danno cagionato, nonostante la responsabilità personale illimitata del socio incaricato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico sancita all'art. 26 del D.Lgs. n. 96/01.

Altre questioni sorgono, poi, nei casi di cessione delle quote di partecipazione alla società tra avvocati e nei casi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio.

Il comma 1 dell'art. 22 del cit. D.Lgs. 98 regola, innanzitutto, l'ipotesi della *cessione delle quote di partecipazione* subordinandola al previo consenso di tutti i soci, salva diversa volontà stabilita nell'atto costitutivo. La cessione, sul piano fiscale, stante l'assimilazione tra il reddito prodotto dalla società a quella d'una associazione tra professionisti, va considerata esclusa dal regime di tassazione dei *capital gains* di cui alle lett. c) o c-bis) del comma 1 dell'art. 67 TUIR, a seconda della natura della partecipazione ceduta⁴¹.

I problemi interpretativi più complessi si pongono in relazione ai casi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio avvocato. Il tema è già di rilevante complessità per ciò che concerne le società commerciali, siano essi di capitale che di persone.

In questa sede, si segnalano le incertezze derivanti dalla applicazione delle regole stabilite dall'art. 44 del TUIR con specifico riferimento agli utili da partecipazione in società di capitali anche alle società di avvocati "*in quanto compatibili*" analogamente a quanto avviene per i soci di società di persone .

Gli utili da partecipazione distribuiti in caso di liquidazione della quota, diversi dagli ordinari dividendi risultano, infatti, attualmente tassati per la parte eccedente la porzione di patrimonio netto "*fiscalmente neutro*" nei confronti del socio uscente, determinato dalla quota di capitale originariamente conferito, dalla quota di ulteriori apporti di capitale conferiti dallo stesso e dalla parte di riserve di utili già tassati al momento del loro accertamento in capo alla società. L'eccedenza di valore tassabile (se esistente) potrà, dunque, dipendere dal computo di (o saldo algebrico tra) plusvalori latenti, dell'avviamento e della quota di utili (o perdite) già maturata o che andrà maturarsi per effetto delle operazioni in corso nel momento in cui diventano efficaci le singole ipotesi di scioglimento.

C'è da chiedersi, al riguardo, se tutta la predetta eccedenza di valore sia tassabile nei confronti dei soci avvocati o se, viceversa, come da autorevole dottrina ritenuto¹⁵, sia imponibile la sola quota di detta eccedenza imputabile ai proventi maturati nelle operazioni

⁴¹ In particolare se viene ceduta una partecipazione qualificata il regime di tassazione sarà quello della dichiarazione in caso di partecipazione non qualificata l'eventuale plusvalenza sarà tassata con imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 461/97. Sulla questione ci si permette di rinviare al mio, *Lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio. Profili fiscali*, CEDAM, 1996.

in corso sul presupposto che sia i plusvalori latenti, che l'eventuale avviamento, non sarebbero comunque tassabili nei confronti di soci della società professionale, per il fatto che il relativo reddito è comunque di lavoro autonomo e non d'impresa.

Questa soluzione presupporrebbe, tuttavia, la rilevanza anche agli effetti fiscali della situazione patrimoniale prevista dall'art. 2289 c.c. che, invece, sembra esclusa in radice dalla lettera della legge.

Qualora, infatti, si ritenesse possibile stabilire, con l'ausilio della tecnica contabile, l'entità della quota imputabile ai soli utili maturati o che andranno a maturarsi con riferimento alle operazioni concluse all'epoca dello scioglimento, non si riuscirebbe, comunque, ad individuare la norma in base alla quale l'interprete sarebbe autorizzato ad espungere dalla somma liquidata al socio determinati componenti al fine di sottoporre di gli stessi ad un particolare regime fiscale, tenuto conto dell'unitarietà di del concetto di quota che si desume, del resto, dallo stesso tenore letterale del già cit. art. 2289 c.c.

A me sembra che - benché risulti evidente il difetto di coordinamento tra le norme del TUIR espresse con riferimento a soci di società di capitali (già estensibili con difficoltà a soci di società di persone) ai soci d'una società tra avvocati proprio per la mancanza d'una apposita disciplina fiscale - la soluzione da adottare nel caso di liquidazione della singola quota, analogamente ai casi di liquidazione della quota ai soci di società di persone, sia quella di ritenere tassabile l'intera eccedenza ricevuta dal socio uscente o dagli eredi di quello defunto in quanto "*differenza di valore*" scaturente da un precedente impiego di capitale il cui ammontare può essere definito in base a criteri di legge, tassabile ex lett. h) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR⁴².

Anche per i soci della società professionale, ciò che costituisce reddito è, in definitiva, una "*differenza di valore*" tra l'importo complessivamente ricevuto ed il "*costo*" della partecipazione posseduta, corrispondente all'originario apporto e agli apporti successivamente effettuati nella società. Pertanto, se si volesse ricondurre l'ipotesi in esame ad una delle categorie nominate elencate all'art. 6 del TUIR, quella dei redditi di capitale sarebbe, a ben vedere, l'unica idonea a ricomprendere gli eventuali incrementi patrimoniali conseguiti dal socio.

La categoria in questione è, infatti, quella in cui lo stesso legislatore ha espressamente menzionato le differenze di valore subite da determinati beni tra il momento d'inizio e quello

⁴² In base al quale sono redditi di capitale gli interessi e "*gli altri proventi aventi per oggetto l'impiego di capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto*".

di ultimazione del relativo investimento (art. 44, lett. *a, b, f; g*) e che, quindi, è idonea ad accogliere non solo i frutti ordinari di un dato impiego di capitale, ma anche le variazioni patrimoniali derivanti dall'investimento. Tale qualificazione consentirebbe, peraltro, di risolvere la questione dell'imputazione del reddito eventualmente conseguito dal socio avvocato uscente nel periodo d'imposta in cui si verifica la percezione delle somme (o l'assegnazione di beni sociali) non potendosi, nella specie, applicare il diverso principio di competenza applicabile ai redditi da partecipazione, atteso che il socio avvocato uscente, in effetti, *non partecipa* affatto alla ripartizione del reddito determinatosi alla chiusura di quel periodo d'imposta, in ordine al quale, non è consentita alcuna rilevazione straordinaria da parte della società e nessuna tassazione in capo alla stessa⁴³.

5. *La nuova STP in forma di società di capitali: peculiarità, caratteristiche e incertezze sulla qualificazione del reddito prodotto*

Con l'art. 10, della cit. L. n. 183/2011, si è dato ingresso nel nostro ordinamento alla costituzione di società per l'esercizio di attività professionali (STP) regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile, con ciò aprendosi la strada alla costituzione di STP in forma di società di capitali per tutte le professioni, compresa quella forense, diversamente da quanto sin ora stabilito con il cit. D.Lgs. n. 69/2001.

La norma rinvia quanto alla disciplina delle STP ad un futuro regolamento ministeriale che, allo stato, risulta essere stato emanato in bozza e non ancora firmato dal Ministro della Giustizia.

Va subito precisato che, anche con riferimento alla nuove STP nulla viene chiarito in merito al trattamento fiscale da riservare ai redditi derivanti ai soci dall'esercizio dell'attività per cui, identicamente a quanto è avvenuto con riguardo alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 9672001, occorre cercare di individuare il regime fiscale di tassazione dell'attività professionale svolta a mezzo di strutture societarie che si appalesi "coerente" con la ispiratrice della novella e con i principi generali in materia di tassazione dei redditi a fini IRES ed IRPEF, oltre a considerare le ipotesi che si ritrovano ora formulate nel recente disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale, attualmente all'esame della Camera che, come si chiarirà, potrebbero rappresentare "la soluzione" all'incerta qualificazione dei redditi

⁴³La liquidazione della quota nei casi di scioglimento del vincolo sociale non è, infatti, considerata dal legislatore tra quelle vicende che, interrompendo l'ordinario periodo d'imposta, determinano l'esigenza d'una autonoma rilevazione del reddito maturato in corso d'anno.

in questione.

Si cominci a precisare che, ai sensi del comma 4 del cit. art. 10, L. n. 183/2001 l'oggetto sociale della STP dovrà essere rappresentato *in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci*, intese come le sole professioni regolamentate⁴⁴. L'atto costitutivo della STP dovrà, inoltre, espressamente prevedere, la possibilità dell' ammissione in qualità di soci dei *solì professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi*, anche in differenti sezioni, compresi i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante⁴⁵, ma anche la possibilità di ammettere come soci, *soggetti non professionisti*, sebbene per lo svolgimento di sole prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il citato regolamento ha già limitato la partecipazione di questi soci non professionisti alla misura massima di 1/3 del capitale.

Per assicurare che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo *dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta*, l'atto costitutivo dovrà indicare i criteri e le modalità del conferimento degli incarichi e prevedere che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente. In mancanza di tale designazione, il nominativo del socio dovrà essere previamente comunicato per iscritto all'utente. Infine, l'atto costitutivo dovrà espressamente disciplinare le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

I commi 5 e 6 prevedono, rispettivamente, che, qualunque sia la forma della società nella sua denominazione sociale dovrà esservi l'indicazione "*società tra professionisti*", e che la partecipazione di un socio professionista ad una STP è incompatibile con la partecipazione come socio professionista ad altra STP; non così per i soci investitori che

⁴⁴ Tuttavia, l'adozione di una struttura societaria a responsabilità limitata non costituirebbe una limitazione dell'*intuitus personae* della prestazione professionale oggetto dell'attività sociale, che in ogni caso continuerebbe a caratterizzarla, attese altresì i continui richiami che, sempre secondo tale documento interpretativo della legge in esame, quest'ultima farebbe al mantenimento in ogni caso della personalità della prestazione. Per questo, viene precisato criticamente che a tal fine "*ancor più assume importanza la regolamentazione interministeriale prevista dal comma 10, per la quale si richiede espressamente un fattivo coinvolgimento delle Professioni, che potrà ben delimitare l'autonomia statutaria al fine di salvaguardare il presupposto inderogabile della "personalità della prestazione", che è patrimonio di fiducia nei confronti dei professionisti insito nel nostro contesto socio-economico*".

⁴⁵ Corre l'obbligo di segnare, come già indicato nel Circolare del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali del 30 dicembre 2011, che con riferimento alle qualità dei soci professionisti, laddove ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea si richiede per la partecipazione alle STP il solo possesso del titolo di studio abilitante, "*la norma appare inesatta e deve essere riformulata facendo riferimento alla qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e non al mero titolo di studio abilitante che, in quanto tale, non attribuisce alcuna qualifica professionale, ma solo il diritto a conseguirla ottenendo l'abilitazione, in qualunque forma essa sia prescritta dalle norme vigenti*".

possono, dunque, partecipare a più STP. Il socio con finalità di investimento deve comunque rispettare i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la Società è iscritta. In caso di violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine professionale è la STP a risponderne⁴⁶.

Il comma 7, invece, è dedicato al regime disciplinare della STP stabilendo che “*i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta*”, lasciando indubbiamente intendere che non solo i professionisti che ne fanno parte, ma anche la società deve essere iscritta all'albo professionale e che, quindi, sia il professionista, sia la società potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare. Tuttavia, in assenza di un'effettiva regolamentazione presso gli ordini professionali che preveda la possibilità di iscrizione anche delle società tra professionisti, le STP anche se costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, non possono svolgere in concreto la propria attività⁴⁷.

Al comma 8 del cit. art. 10 è, invece, prevista la possibilità di costituire società tra professionisti anche per l'esercizio “*di più attività professionali*”, presumibilmente riconducibili, a casi di STP multidisciplinari fermo restando il rispetto delle ipotesi di incompatibilità dell'esercizio di diverse professioni.

Si consideri, dunque, che l'ingresso di *soci non professionisti* nella compagine sociale sebbene circoscritta a soci investitori o a prestatori di competenze tecniche, dovrebbe portare ad escludere che la qualificazione del reddito prodotto possa rimanere “intrinsecamente” di tipo professionale e, quindi, che detto reddito resti di lavoro autonomo qualora si prescelga la costituzione di una STP in forma di società di capitali⁴⁸. Se a ciò si aggiunge la piena

⁴⁶ Pertanto, le regole così come risultano dalla norma originaria e dal decreto attuativo sono le seguenti: ciascun professionista può partecipare, in qualità di socio, ad una sola società professionale; tale incompatibilità sussiste indifferentemente sia che si tratti di società mono disciplinare (ad esempio, società di soli commercialisti) che multidisciplinare (ad esempio, commercialisti ed avvocati): in altre parole, se un commercialista partecipa ad una società tra commercialisti, non può partecipare a nessun'altra STP, anche se si tratti di una STP tra avvocati e commercialisti; l'incompatibilità è legata dalla “vita professionale” del singolo socio ma è connessa a quella della STP, per cui sussiste per tutta la durata di iscrizione della STP all'ordine professionale di appartenenza. L'incompatibilità di cui sopra viene meno alla data in cui producono effetti, a livello civilistico, il recesso del socio, la sua esclusione ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla STP.

⁴⁷ Sul punto è stato in verità considerato, sempre dalla Circolare del comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali del 30 dicembre 2011, che di fatto sembrerebbe esser addirittura preclusa la possibilità di iscrizione di dette società presso il registro delle imprese, atteso che tra la documentazione richiesta, sembrerebbe esser necessaria altresì la certificazione di iscrizione presso il rispettivo ordine professionale, assimilabile alle autorizzazioni di cui all'art. 2329 c.c.

⁴⁸ Per approfondimenti civilistici sulle nuove STP si rinvia a S. ROSSI – E. Codazzi, *La società tra professionisti: l'oggetto sociale*, in *Le Società*, n. 5 - Allegato 1, 2012, 5 ss; A. STABILINI, *I soci non professionisti*, ivi,

soggettività IRES di una società di capitali dotata di personalità giuridica che va tenuta distinta dalla persona dei soci e del reddito ad essi derivante dal possesso di una quota di partecipazione, dovrebbe concludersi che, ove si costituisca una STP di capitali, per l'esercizio di una professione protetta, compresa *quella costituita tra avvocati*, il reddito prodotto dalla società andrebbe qualificato come reddito d'impresa.

Si rammenta, al riguardo, che quando l'Agenzia si è espressa con riferimento alle società di ingegneria costituite sotto forma di srl ha dato rilievo proprio al presupposto soggettivo per ritenere tassabile il reddito prodotto come reddito d'impresa *“per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria”*.⁴⁹

Se, tuttavia, si decidesse di costituire una società tra avvocati ancora ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001 che, come si diceva, non ammette l'ingresso di soci non professionisti e che esclude la costituzione della STP in forma di società di capitali, il reddito rimarrà di lavoro autonomo e, di conseguenza, andrà tassato, a fini IPREF, in capo ai soci come reddito professionale secondo il criterio dell'imputazione ex art. 5 del TUIR.

Si aggiunga che altre perplessità sul regime di tassazione delle nuove STP scaturiscono dal combinato disposto dei commi 9 e 11 del cit. art. 10 della L. n. 183/2001, nei quali sembrerebbe sorgere un'evidente contraddizione tra previgenti i modelli di esercizio dell'attività professionale in forma associata e quello neo costituito.

Il legislatore, pur prevedendo la “salvezza” dei diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della L. n. 183/2001, ha espressamente abrogato la L. 23 novembre 1939, n. 1815, che, come si ricordava, è quella che disciplina l'associazione tra professionisti che, pertanto, non potrà essere più costituita per l'esercizio in comune dell'attività professionale.

Ora se la *ratio* sottesa a questa scelta fosse, come sembrerebbe essere, quella di evitare la coesistenza di più modelli attraverso i quali consentire l'esercizio dell'attività professionale e se fosse stata perseguita la volontà di far convergere le diverse forme di esercizio dell'attività comune verso “un modello societario” anche in ragione di ciò che si registra nel panorama comunitario, si sarebbe dovuto fare uno sforzo di sistematicità con la regolamentazione della materia anche sul piano fiscale, per non lasciare l'interprete di fronte ad articolate “congetture” nel tentativo di individuare l'esatta qualificazione dei redditi prodotti attraverso la nuova STP, come invece avviene.

45 ss. Su alcuni aspetti fiscali, G. FERRANTI, *La qualificazione del reddito delle società tra professionisti dipende dalla veste giuridica adottata* in *Corr. Trib.*, 2012, 1266 ss.

⁴⁹ Così, Ris. n. 56 del 4 maggio 2006

Il fatto che siano state abrogate le norme sull'associazione tra professionisti, ma che si siano lasciate in vita le discipline dedicate alle altre peculiari tipologie modelli professionali, come le società tra avvocati, oltre che le società di ingegneria, o le società di revisione, non contribuisce certo a risolvere le incertezze sulle nuove STP acuite dalla difficoltà di inquadrare il trattamento tributario che dovrebbe derivare in capo alla società o ai soci, a seconda del modello prescelto.

Attualmente, infatti, sia per le società di ingegneria, che per quelle di revisione, o per le società tra avvocati, si possono scegliere *differenti strutture giuridiche* professionali, a discapito di quel riassetto della materia secondo un disegno unitario che si sarebbe dovuto accompagnare, quanto meno, all'abrogazione delle discipline vigenti che replicano, seppure nel rispetto di determinate condizioni, la disciplina ora prevista per le nuove STP e non "limitarsi" ad abrogare solo quella riferita all'associazione tra professionisti.

Non va inoltre dimenticato che il motivo che ha portato in passato l'Agenzia a qualificare i redditi derivanti dalla costituzione di una STP tra avvocati ex D.Lgs. n. 98/2001 come redditi di lavoro e non d'impresa, è stata la previsione dell'applicabilità alle stesse della medesima disciplina prevista per l'associazioni senza personalità giuridica che, tuttavia, per effetto della avvenuta abrogazione della legge del 1939, non potrà essere più utilizzata come modello di riferimento.

6. La tassazione della società tra avvocati ex art. 10, L. n. 183/2011: soluzioni interpretative e prospettive sul regime di tassazione del reddito ritraibile all'attività in modo separato rispetto a quello del professionista.

In mancanza di espresse previsioni sul regime di tassazione dei redditi prodotti dalle STP di nuova istituzione, vengono ad originarsi una serie di dubbi interpretativi anche con riferimento ai preesistenti modelli.

Come si diceva, le nuove STP possono, a differenza delle società tra avvocati disciplinate dal D.Lgs. n. 9672001, costituirsi, oltre che sottoforma di società di persone, anche come società di capitali. Se ciò avviene, trattandosi di soggetti passivi dell'IRES tassabili ai sensi della lett. a), comma 1 art. 73 del TUIR, difficilmente si potrebbe arrivare a sostenere che il reddito della STP di capitali rimanga "reddito di lavoro autonomo" e non d'impresa. Viceversa, se la STP si costituisce sottoforma di snc, il reddito prodotto - in ragione della peculiarità di questa forma giuridica, potrebbe continuare a qualificarsi reddito

di lavoro autonomo, identicamente a quanto si è verificato con le STP tra avvocati costituite ai sensi del D.Lgs. n. 98/2001.

Il differente trattamento fiscale che ne deriva, sebbene possa trovare una sua *ratio* nei principi generali del sistema di tassazione societaria, resta “anomalo” nel caso dell’attività professionale svolta in forma societaria se si considera il fatto che, anche per le nuove STP, *l'intuitus personae* che caratterizza l’affidamento dell’incarico ai (soli) soci professionisti che fanno parte della compagine sociale rappresenta la prerogativa irrinunciabile che ha ispirato la nascita del nuovo istituto giuridico, cui si associa l’esclusività dell’oggetto sociale rappresentato dall’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci che mal si presta ad una diversa qualificazione del reddito prodotto dall’esercizio dell’attività a seconda del modello e struttura societaria prescelta.

Basti pensare che anche nelle STP, il requisito fondamentale che, a pena di nullità va previsto nell’atto costitutivo, oltre alla denominazione “società tra professionisti”, è l’obbligo che la prestazione rimanga professionale e che venga espletata da un socio abilitato all’esercizio della professione. Ed invero, nella STP, pur potendosi ammettere soci soggetti diversi da professionisti, siano essi investitori o finanziatori, viene preclusa la prestazione di servizi professionali da parte di questi.

Ebbene, se la “prevalenza” della natura professionale dell’attività sul capitale che, all’epoca, ha portato a qualificare come reddito di lavoro quello svolto attraverso una STP tra avvocati costituita ai sensi del D.Lgs. n. 98/2001, rimane si fa assai fatica a pensare che le nuove STP, costituite ex art. 10 della L. n. 183/2001 sotto forma di srl o spa, debbano “perdere” il connotato intrinsecamente ed oggettivamente professionale dell’attività svolta a vantaggio della prevalenza del solo elemento “soggettivo” rappresentato dalla veste giuridica prescelta che li conduce ad una diversa qualificazione del reddito prodotto come reddito d’impresa e, dunque, verso la tassazione, dei redditi imputati o distribuiti ai soci (professionisti o non professionisti) come utili da partecipazione con conseguente applicazione del *regime di tassazione per esenzione* a seconda della quota detenuta, per evitare la doppia imposizione economica.

A tali inconvenienti si potrebbe ovviare solo qualora la STP in forma di società di capitali decidesse di optare per il regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del TUIR, atteso che in tale ipotesi i redditi conseguiti dalla società verrebbero direttamente imputati ai soci sui quali andrebbe prelevata in via definitiva l’imposta. In tal modo si ovvierebbe al problema della qualificazione del reddito prodotto in capo alla STP di capitali e resterebbe il problema

della qualificazione del reddito imputato per trasparenza in capo ai soci che, a seconda della loro veste di professionisti o non professionisti, potrebbe addirittura portare ad ipotizzare una diversa qualificazione del reddito conseguito come reddito “di lavoro autonomo” o di “capitale”.

Fatte queste considerazioni, non resta che chiedersi come potrebbe mai andare a regime e “decollare” il nuovo istituto giuridico delle STP in mancanza di una certezza sul regime fiscale applicabile sulla società e sui soci e, quindi, in assenza di una compiuta valutazione dei costi “fiscali” connessi alla scelta del modello giuridico di riferimento. Per ora, non resta che augurarsi che, al più presto, arrivi un intervento normativo chiarificatore in grado di conferire stabilità giuridica alle scelte di quei professionisti che intendessero svolgere in forma associata la propria attività professionale.

Per concludere queste riflessioni sulla regime di tassazione delle STP professionali non può trascurarsi di considerare quello che, a breve, potrebbe accadere ove si completasse l’iter di riforma avviato con il disegno di legge delega di riforma fiscale che, attualmente, è all’esame della Camera(AC 5291) .

Il capo VI della citata legge delega, dedicato alla revisione della tassazione “*in funzione della crescita, dell'internazionalizzazione delle imprese e della tutela dell'ambiente*” contiene l’enunciazione dei criteri direttivi con cui il Governo dovrebbe approdare “*all'unificazione dell'imposizione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo*” che, a ben vedere, potrebbe rappresentare la “*chiusura del cerchio*” attraverso la quale dirimere le incertezze di qualificazione dei redditi professionali svolti in forma societaria.

All’art. 4 del citato ddl viene stabilito che il Governo è delegato ad introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, che dovrebbero portare all’assimilazione al regime dell’IRES dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell’IRPEF, con l’assoggettamento di detti redditi “unificati” ad un’imposta unica sul reddito imprenditoriale (cd. IRI) con aliquota proporzionale, *allineata a quella dell'IRES*, ed alla previsione della deducibilità dalla base imponibile della predetta imposta delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci che concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai degli stessi fini dell’IRPEF .

L’esigenza di pervenire alla predetta “unificazione” dell’imposizione tra redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo, come si legge nella stessa relazione di accompagnamento al testo di legge, nasce dalla considerazione dell’identico trattamento riservato ai redditi derivanti dall’esercizio di un’attività economica in taluni Stati membri dove il reddito che

l'individuo ritrae dall'azienda come remunerazione del proprio lavoro è considerato un costo deducibile per l'azienda ed è quindi, deducibile dall'imposta sulle società.

La delega, in definitiva, si dirige verso una tassazione “separata” dell' *attività d'impresa* ad aliquota proporzionale, che di norma sarà più contenuta rispetto alla aliquota progressiva IRPEF dei redditi distribuiti o imputati all'imprenditore o al socio di società commerciali, compresi – in via di assimilazione – i redditi del professionista o del socio professionista di STP. L'impostazione è in linea, peraltro, con il concetto di impresa secondo la sua accezione comunitaria che include, com'è noto, l'esercizio dell'attività svolta anche da professionisti.

Si tratta di un'innovazione di tipo strutturale che, secondo le intenzioni espresse nella delega, intende apportare effetti di ampio respiro sul sistema di tassazione delle attività economiche, siano esse svolte sotto forma individuale o societaria e che punta alla capitalizzazione dei redditi ed alla formazione dei patrimoni delle piccole imprese.

Per questa *finalità extrafiscale*, si è scelto di adottare un modello unitario di tassazione che, scindendo il reddito dell'impresa o dello studio da quello dell'imprenditore o del professionista rende possibile ridurre il carico fiscale il reddito reinvestito nell'impresa o nell'attività professionale e mantenere una tassazione progressiva sulla parte di reddito “prelevato” per soddisfare i bisogni propri e della famiglia, riconoscendo in definitiva l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'attività economica svolta.

In tal modo la proposta si pone in continuità con gli altri strumenti agevolativi, di recente introdotti nell'ordinamento, che puntano sulla capitalizzazione delle imprese (cd. ACE)⁵⁰, oltre che con la previsione, con altro principio di delega (art. 4, cit., comma 2), d'una più puntuale definizione *dell'autonoma organizzazione* tassabile a fini IRAP che potrà riguardare, quindi, *all'attività economica* svolta dalla società o dallo studio/società professionale in via separata rispetto alla persona del suo titolare.

⁵⁰ Si tratta del cd. aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'art. 1 del DL. n. 201/2011 con il quale il Governo ha inteso favorire il rilancio dello sviluppo mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio. La misura intende ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.